



Agenzia Umbria Ricerche

Disciplina per l'acquisizione in economia dei beni e dei servizi da
parte dell'Agenzia Umbria Ricerche
(nelle more di revisione a seguito del D.Lgs. 50/2016)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetti della disciplina

1. La presente disciplina regola l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte dell'Agenzia Umbria Ricerche (indicata di seguito come Agenzia), nel rispetto dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i (indicato di seguito come Codice), dell'art. 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (indicato di seguito come Regolamento), nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal Codice e dai relativi provvedimenti di esecuzione, dal Codice civile e dalle leggi vigenti.
2. La presente disciplina è finalizzata ad assicurare che l'acquisizione in economia di beni e servizi avvenga in termini temporali celeri e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. L'acquisizione in economia di beni e servizi deve inoltre rispettare i principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

Art. 2 - Modalità per l'acquisizione in economia di beni e servizi

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) procedura di cottimo fiduciario.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio, sotto la direzione del responsabile del procedimento di cui all'art. 4.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni di beni e dei servizi avvengono mediante affidamento a terzi individuati tramite uno dei criteri di cui agli artt. 82 o 83 del Codice.

Art. 3 - Ambito e limiti di applicazione

1. L'acquisizione di beni e servizi è consentita per importi inferiori alla soglia indicata dal Regolamento (CE) n. 1251/2011 che ha modificato il comma 9 dell'art. 125 del Codice, stabilendo che dal 1° gennaio 2012 le forniture e i servizi

in economia sono ammessi per gli importi inferiori alle soglie indicate per le stazioni appaltanti all'art. 28, comma 1, lettera b) del medesimo Codice.

2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è consentita in relazione alle singole voci di spesa ed ai correlativi limiti massimi di importo individuati nell'Allegato A) alla presente disciplina.
3. Il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi è consentito altresì nelle fattispecie previste all'art. 125, comma 10, lettere a), b), c) e d) del Codice.
4. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
5. Tutti gli importi previsti nella presente disciplina di intendono al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 4 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni acquisizione in economia di beni e servizi la funzione di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è svolta dal Direttore dall'Agenzia Umbria Ricerche.
2. Il responsabile del procedimento procede all'invio della comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nelle ipotesi previste all'art. 7 comma 8¹ del Codice ed in conformità ai relativi comunicati dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. A tali fini, la funzione di responsabile del procedimento può essere assunta da soggetto a ciò specificatamente delegato.
3. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione, in conformità alle disposizioni del Codice, del Regolamento e al contratto che regola l'esecuzione dell'acquisizione di beni o servizi.

TITOLO II – DISCIPLINA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Art. 5 - Individuazione degli operatori economici.

1. Gli operatori economici da consultare per l'acquisizione in economia di beni e servizi sono individuati:
 - a) sulla base di informazioni desunte dal mercato, riguardanti le caratteristiche di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - b) mediante la consultazione dei cataloghi elettronici del Mercato Elettronico

¹ D.Lgs. 163/2006 - Art. 7 comma 8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista; (*lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007*) b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

- della Pubblica Amministrazione;
- c) mediante consultazione degli elenchi di operatori economici predisposti dalla Agenzia o dalla Regione Umbria.

TITOLO III – INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

Art. 6 - Procedura per l’affidamento del cottimo fiduciario.

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 2 dell’art. 3, l’affidamento del cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Agenzia o dalla Regione Umbria. Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
2. Gli elementi essenziali della procedura per l’affidamento del cottimo fiduciario sono individuati con Determinazione Direttoriale e devono riguardare gli aspetti previsti dal Codice e dal Regolamento e segnatamente dall’art. 334 del Regolamento.
3. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all’articolo 328 del Regolamento.
4. Con la Determinazione Direttoriale di indizione del cottimo fiduciario, viene approvato altresì lo schema della lettera d’invito da inviare agli operatori economici invitati al cottimo e l’eventuale documentazione ad essa complementare.

Art. 7 - Determinazione di affidamento del cottimo fiduciario.

1. L’affidatario dei beni e dei servizi deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale adeguati alla natura, alla quantità, all’importanza e uso delle forniture o del servizio.
2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei concorrenti di cui sopra, si applica il D.P.R. 445 del 2000.
3. Ai fini della verifica delle dichiarazioni presentate attestanti i requisiti di cui al comma 1 l’Agenzia procederà semestralmente ad un controllo a campione del 10 % di tutti i soggetti risultanti aggiudicatari di servizi e fornitori.
4. L’esito delle procedure esperite per l’affidamento del cottimo fiduciario è pubblicato, per estratto, nel sito web dell’Agenzia.

Art. 8 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto.

1. Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Agenzia Umbria Ricerche può chiedere, e l’affidatario ha l’obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, una

diminuzione o aumento sull'ammontare contrattuale fino alla concorrenza di un quinto.

3. Non sono comunque consentite variazioni in aumento che elevino l'importo contrattuale in misura superiore alla soglia indicata all'art. 28, comma 1, lettera b) del Codice, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 1251/2011.

4. In caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, il corrispettivo contrattuale può essere soggetto, a richiesta dell'affidatario, a revisione annuale, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 115 del Codice. A tali fini, per la revisione del corrispettivo trova applicazione l'indice ISTAT F.O.I.

Art. 9 - Garanzie.

1. Nelle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 (quarantamila) con la lettera d'invito può essere richiesta una garanzia a corredo dell'offerta presentata dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Codice.

2. A garanzia della regolare esecuzione dei contratti di importo superiore a € 40.000,00 (quarantamila) con la lettera d'invito, può essere prevista la presentazione, da parte dell'affidatario del cottimo, di una cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del Codice.

3. La cauzione definitiva di cui al comma 2 è sempre richiesta in caso di contratti ad esecuzione continuativa o periodica.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non regolato dalla presente Disciplina si fa espresso rinvio all'art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, all'art. 329 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti desumibili dal Codice e dai relativi provvedimenti di esecuzione, dal Codice civile e dalle leggi vigenti.

2. Le soglie nell'ambito in cui è consentito l'affidamento diretto indicate al comma 1 dell'art. 3 o richiamate nella presente Disciplina sono automaticamente modificate per effetto di disposizioni normative nazionali che intervengano su tali soglie.

ALLEGATO A)

**VOCI DI SPESA E CORRELATIVI LIMITI MASSIMI DI IMPORTO DEI BENI E
SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA**

TABELLA N. 1		
Oggetto delle forniture acquisibili in economia e relativi limiti di importo		
N.	Descrizione tipologia di forniture	Limiti di importo €al netto di IVA
1	Fornitura di mobili, attrezzature e componenti di arredamento, tende tendaggi, targhe segnaletiche e suppellettili per uffici e strutture dell'Agenzia	< 200.000,00
2	Fornitura di strumentazioni ed attrezzature elettroniche per uffici (sistemi elettronici, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione, audiovisivi ecc.)	< 200.000,00
3	Fornitura di apparecchiature, materiali e strumenti per disegni, per fotografie e per audiovisivi	< 200.000,00
4	Fornitura di generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri e tabelle segnaletiche, stampati per uso uffici, registri, carta, cartone, affini e altri materiali di consumo necessari all'Agenzia	< 200.000,00
5	Fornitura o noleggio di macchine da riproduzione (fotocopiatrici, scanner, stampati ecc.) e relativa assistenza, macchine da stampa, da calcolo, da microfilmatura	< 200.000,00
6	Fornitura di materiale di consumo, originale o rigenerato, per il funzionamento delle macchine da riproduzione (fotocopiatrici, scanner, stampanti ecc.) e di tutte le altre apparecchiature installate presso l'Agenzia	< 200.000,00
7	Fornitura di hardware, relativi componenti e di altri strumenti informatici e telematici, necessari per il funzionamento dell'Agenzia	< 200.000,00
8	Fornitura di software standardizzato	< 200.000,00
9	Fornitura o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari; fornitura di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie; Fornitura di farmaci e materiali di pronto	< 200.000,00
10	Fornitura di materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza e dispositivi di protezione individuale.	< 200.000,00
11	Fornitura di materiale per l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni per l'attività istituzionale dell'Agenzia	< 200.000,00
12	Fornitura di valori bollati e affini	< 200.000,00
13	Abbonamenti a riviste, periodici e simili; acquisti di libri, periodici e pubblicazioni sia su supporto cartaceo che informatico; abbonamenti ad agenzie di informazione o consulenza	< 200.000,00
14	Fornitura di materiale elettrico, idraulico ed idrico-sanitario, accessori e relativa minuteria	< 200.000,00
15	Fornitura di prodotti e materiali per l'edilizia civile in genere ed accessori	< 200.000,00
Il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 della Disciplina è consentito per ogni genere di fornitura, tra quelle sopra indicate.		

TABELLA N. 2 Oggetto dei servizi acquisibili in economia e relativi limiti di importo		
N.	Descrizione	Limiti di importo in €al netto di IVA
1	Servizi di manutenzione e riparazione dei beni mobili, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori	< 200.000,00
2	Servizi informatici: misura, manutenzione e assistenza hardware, software e altri strumenti informatici e telematici, di durata non superiore ad un anno	< 200.000,00
3	Servizi software su misura	< 200.000,00
4	Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali	< 200.000,00
5	Servizi di trasporto e facchinaggio, traslochi, spedizioni, imballaggio ed immagazzinaggio	< 200.000,00
6	Servizi assicurativi e di intermediazione assicurativa	< 200.000,00
7	Servizi esterni di progettazione grafica, fotoriproduzione, eliografia, elaborazione disegni computerizzati, stampa, tipografia, serigrafia, legatoria e grafica	< 200.000,00
8	Servizi di produzione e distribuzione di film e video per la formazione, l'informazione e la pubblicità	< 200.000,00
9	Servizi pubblicitari di consulenza, gestione, campagne e promozioni	< 200.000,00
10	Servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, corsi, laboratori	< 200.000,00
11	Servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione, quando l'Agenzia non possa provvedervi con proprio personale	< 200.000,00
12	Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti, testi, atti ed altre spese occorrenti per iniziative di carattere istituzionale dell'Agenzia	< 200.000,00
13	Servizi di agenzia viaggi; servizi alberghieri e servizi accessori per vacanze sociali e per missioni del personale	< 200.000,00
		%

segue tabella 2		
N.	Descrizione	Limiti di importo in euro al netto di IVA
14	Servizi di pubblicità di bandi e avvisi di gara, di concorsi e simili a mezzo stampa o altri organi di informazione	< 200.000,00
15	Servizi di contabilità, fiscalità e procedure per il pagamento degli stipendi e oneri connessi	< 200.000,00
16	Servizi di supporto alla realizzazione di progetti a carattere innovativo e sperimentale finanziati con fondi a destinazione vincolata	< 200.000,00
17	Servizi di formazione e aggiornamento del personale (corsi di formazione e master)	< 200.000,00
18	Servizio di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi per occasioni di carattere istituzionale	< 200.000,00
19	Servizi di tipografia, cartografia	< 200.000,00
20	Servizi alberghieri e di ristorazione e servizi sostitutivi (buoni-mensa)	< 200.000,00
21	Servizi di trasporto postale esterno ed interno	< 200.000,00
22	Servizi bancari e di tesoreria	< 200.000,00
23	Servizi di telefonia e trasmissione dati	< 200.000,00
24	Servizi di manutenzione e gestione di impianti tecnologici complessi e loro componenti	< 200.000,00
25	Servizi relativi alla redazione di progetti cooperazione transnazionale	< 200.000,00
26	Servizi di audit sulle rendicontazioni dei progetti finanziati	< 200.000,00
27	Servizi relativi alla gestione operativa di progetti finanziati (project management)	< 200.000,00
28	Servizi di noleggio di veicoli industriali e di veicoli per il trasporto di merci e beni con o senza autista	< 200.000,00
29	Servizi di noleggio di veicoli per il trasporto di persone con o senza autista	< 200.000,00
30	Servizi di indagine, sondaggio, statistici, di ricerca di mercato, economica e sociale e di elaborazioni dati specialistiche quando l'Agenzia non sia in grado di svolgerli in proprio	< 200.000,00
Il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 della Disciplina è consentito per ogni genere di servizio, tra quelli sopra indicati.		